

Faq

(Frequently Asked Questions)

M11 Intervento 11.2.1

“Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”

Publicazione del 23/05/2019

D: Azienda regolarmente iscritta presso Ente di certificazione biologica con partita IVA agricola e iscrizione alla CCIAA, che vende al dettaglio prodotti bio con regolare ricevuta fiscale, rientra nella richiesta delle fatturazioni allegando ricevute fiscali e registro dei corrispettivi?

R: La fattispecie riguarda la vendita del prodotto biologico al dettaglio dimostrabile con l'emissione di ricevute fiscali e registro dei corrispettivi.

1 Ricevute fiscali e registro dei corrispettivi possono essere considerati solo se dal punto di vista sostanziale rappresentano documenti probatori equivalenti alle fatture (per sostanziale deve intendersi che nei medesimi documenti ci sia almeno la specificazione dei prodotti bio commercializzati che devono essere coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione).

In ragione della peculiarità del registro corrispettivi è da considerare la possibilità che, in sede di controllo, sia richiesta l'acquisizione delle altre ricevute fiscali attraverso cui effettuare la parifica contabile del registro corrispettivi.

D: Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il bando prevede l'attribuzione di 10 punti per le aziende ricadenti in "Area Natura 2000". Per l'attribuzione del punteggio ci deve essere almeno il 50% della superficie richiesta a premio nella suddetta area, o basta anche una superficie inferiore? Per esempio basta una sola particella, anche di piccole dimensioni rispetto alla superficie totale richiesta a premio, ricadente in tale area per dare il punteggio.

2 **R:** Vedi Faq n. 1 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link <http://www.calabriapsr.it/faq/1> sotto la voce: “Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019”.

3	<p>D: Ad un'azienda in scadenza misura 214, che ripresenta domanda 2019 per il bando 11.02, e che si trova in biologico anche come zootecnia, avendo nel 2017 consumato la produzione biologica (foraggere e cereali) a soddisfacimento dei propri capi animali (ovi-caprini), e nel 2018 ha commercializzato la propria produzione biologica in coerenza ai propri certificati di conformità, gli può essere riconosciuto il punteggio di 9 punti?</p> <p>R: Per come disposto al paragrafo 1.2.2 delle disposizioni procedurali, <i>“Ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, all’atto della domanda di sostegno, il richiedente dovrà sottoscrivere la specifica auto-dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riferita alla commercializzazione di prodotti biologici.</i></p> <p><i>Più in particolare, in relazione ai diversi gruppi colturali richiesti a premio, il richiedente dovrà dichiarare..... per tutti gli altri gruppi colturali ammissibili al sostegno, di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato), in coerenza con i relativi certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno (2017 e 2018).</i></p> <p><i>Inoltre, unitamente all’auto-dichiarazione, il richiedente deve presentare almeno una fattura (fatto salvo quanto disposto in caso di produzione di olio di oliva) per ciascun gruppo colturale richiesto a premio, relativa a ciascuno degli anni richiesti per l’attribuzione del punteggio (..... 2017 e 2018 per tutti gli altri gruppi colturali).</i></p> <p>Pertanto, nel caso in questione, il punteggio di 9 punti non è assegnabile.</p>
4	<p>D: Per le colture arboree impiantate nell'anno 2017 su terreno a seminativo certificato bio dove non è stato possibile vendere la produzione certificata poiché non ancora in produzione, si perdono i nove punti se tale coltura arborea si mette a contributo nella misura 11 non avendo quindi, poiché non produttivo, ottenuto e di seguito venduto alcun prodotto certificato come bio?</p> <p>R: Sì, si perdono i 9 punti. Vedi Faq n. 5 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link http://www.calabriapsr.it/faq/1 sotto la voce: <i>“Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019”</i>.</p>
5	<p>D: Per prendere i 10 punti di zona sic, o, natura 2000 tutta l'azienda deve essere ricompresa nell'area o basta solo una parte di essa?</p> <p>R: Vedi Faq n. 1 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link http://www.calabriapsr.it/faq/1 sotto la voce: <i>“Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019”</i></p>
6	<p>D: Se un'azienda ha più gruppi colturali, tipo albicocche, olive, agrumi, seminativi ecc. non avendo venduto prodotto certificato bio solo su una o su due di queste colture ad esempio albicocche, può escludere la superficie di questa coltura dal contributo non richiedendolo in modo da non perdere i nove punti?</p> <p>R: Sì, si può escludere la superficie di questa coltura dal contributo non richiedendolo, in modo da non perdere i nove punti. Vedi Faq n. 1 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link http://www.calabriapsr.it/faq/1 sotto la voce: <i>“Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019”</i>.</p>

7	<p>D: Se un produttore che fino al 2018 nella sua domanda mis.214 ha chiesto a premio l'intervento su particelle a mantenimento olive e colture foraggere escluso il pascolo, nel 2019:</p> <p>-Nell'intervento sul mantenimento olivo può inserire a premio nuove particelle in bio (anche derivanti da nuovo impianto) oltre a quelle già utilizzate nel precedente bando?</p> <p>-Se nell'intervento a foraggere negli anni precedenti non ha commercializzato il prodotto per questa coltura, nel 2019 deve o può inserirlo nuovamente a premio?</p> <p>R: Sì, nell'intervento sul mantenimento olivo può inserire a premio nuove particelle.</p> <p>Sì, le foraggere possono essere inserite a premio. Si fa presente, comunque, che, per come disposto al paragrafo 8 "Criteri di selezione" delle disposizioni attuative, <i>"In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno"</i>, il punteggio per la commercializzazione non è assegnabile <i>"in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto a premio"</i>.</p>
8	<p>D: Le aziende nuove, di iscrizione al primo anno ad enti certificatori bio, possono partecipare al bando o vengono escluse automaticamente? Entreranno comunque in graduatoria?</p> <p>R: Sì, possono partecipare al bando, fermo restando quanto disposto al paragrafo 6 "Impegni" delle disposizioni attuative, in merito, tra l'altro, alla commercializzazione del prodotto nelle successive annualità: <i>"Il sostegno dell'intervento 11.2.1 è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:..... commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Il rispetto dell'impegno è dimostrato attraverso la presentazione delle fatture (coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione) per ciascuno dei gruppi colturali ammissibili al premio e per ciascuno degli anni di impegno. Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard. L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma. Il controllo è sia amministrativo, da effettuarsi, da parte del CAA, in sede di presentazione della domanda di riconferma, sia in loco"</i>.</p>
9	<p>D: Un'azienda che ha in biologico oliveti, per i quali è in possesso di fatture, e vigneti impiantati negli ultimi anni per cui non ha fatture in quanto non ancora in produzione, può presentare domanda di aiuto solo per un gruppo colturale e non per altri?</p> <p>R: Sì, si può presentare domanda di aiuto solo per un gruppo colturale e non per altri. Vedi Faq n. 5 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link http://www.calabriapsr.it/faq/1 sotto la voce: <i>"Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019"</i></p>
10	<p>D: Un'azienda agricola ad indirizzo olivicolo e zootecnico, ha commercializzato regolarmente l'olio bio, mentre per quanto riguarda l'allevamento zootecnico non è stata effettuata alcuna vendita poiché le rimonte interne anziché essere commercializzate sono state impiegate per sostituire il bestiame a fine ciclo produttivo. Quindi il Caa di fronte a questa situazione può attribuire il punteggio di 9 punti per l'olio extravergine di oliva o non può attribuire il punteggio perché su 2 gruppi colturali uno è stato commercializzato e l'altro no?</p> <p>R: Il punteggio può essere attribuito soltanto se si richiedono a premio esclusivamente le superfici a uliveto, nel caso contrario il punteggio non può essere riconosciuto. Vedi Faq n. 5 prot. SIAR n. 181610 del 10/05/2019 pubblicata sul link http://www.calabriapsr.it/faq/1 sotto la voce: <i>"Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 10/05/2019"</i></p>

11	<p>D: In presenza di due gruppi colturali, il valore unitario calcolato nel primo anno di domanda rimarrà invariato per tutto il quinquennio di impegno anche se dovesse cambiare l'ordinamento colturale? È previsto aumento di superficie durante il quinquennio? È previsto un requisito minimo di punteggio per l'accesso alla graduatoria?</p> <p>R: Come disposto al paragrafo 7 <i>“Importo del premio e degressività”</i> delle disposizioni attuative, <i>“Il premio base annuale ad ettaro è differenziato per coltura/gruppo di colture secondo la tabella”</i> riportata nel medesimo paragrafo. Non è previsto aumento delle superfici. Non c'è un punteggio minimo per entrare in graduatoria, ma <i>“le domande di sostegno saranno finanziate nell'ordine stabilito con l'assegnazione del punteggio e delle priorità, fino ad esaurimento della dotazione posta a bando”</i>, per come disposto al paragrafo 8 <i>“Criteri di selezione”</i> delle disposizioni attuative.</p>
12	<p>D: Premesso che un'azienda, sotto la forma individuale, ha concluso il periodo di impegno previsto con la misura 214, ed ha commercializzato prodotto (olio) biologico certificato (certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di controllo) nel periodo 2014-2018. Nel 2019 la ditta individuale si è trasformata in società in accomandita semplice, acquisendo in toto i beni della precedente ditta, il socio accomandatario è lo stesso imprenditore della ditta individuale. Oggi la neo costituita società vorrebbe partecipare al nuovo bando Intervento 11.02.01, può la nuova società in accomandita semplice dichiarare la produzione commercializzata della già ditta individuale, con fatture e certificati di conformità della stessa ditta individuale?</p> <p>R: La nuova azienda può dichiarare la produzione commercializzata della precedente azienda: pertanto, fatture e certificati di conformità possono essere riferiti alla precedente azienda. In tal caso, unitamente alla documentazione già richiesta dal bando (tra cui le predette fatture), è necessario allegare la documentazione comprovante la cessione dell'azienda, da cui deve risultare, tra l'altro, che il trasferimento dell'azienda è avvenuto prima della pubblicazione del bando e che l'azienda è stata trasferita integralmente.</p>
13	<p>D: Negli impegni, così come anche nei criteri di selezione, "l'impegno è dimostrato con la presentazione delle fatture." Un'azienda pratica la c.d. "vendita diretta" espletandola con l'emissione della ricevuta fiscale. Essendo la ricevuta assimilabile, fiscalmente, alla fattura si può dimostrare l'impegno di cui sopra anche con questo documento?</p> <p>R: La fattispecie riguarda la vendita del prodotto biologico al dettaglio dimostrabile con l'emissione di ricevute fiscali e registro dei corrispettivi. Ricevute fiscali e registro dei corrispettivi possono essere considerati solo se dal punto di vista sostanziale rappresentano documenti probatori equivalenti alle fatture (per sostanziale deve intendersi che nei medesimi documenti ci sia almeno la specificazione dei prodotti bio commercializzati che devono essere coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione). In ragione della peculiarità del registro corrispettivi è da considerare la possibilità che, in sede di controllo, sia richiesta l'acquisizione delle altre ricevute fiscali attraverso cui effettuare la parifica contabile del registro corrispettivi.</p>

14	<p>D: In caso di Aziende Agrituristiche che destinano la propria Produzione Biologica (nel caso suddetto produzione di olio di oliva) per soddisfare il fabbisogno dell'attività agrituristica, e quindi destinano il prodotto per autoconsumo, come è possibile dimostrare il requisito della commercializzazione del prodotto ed ottenere il punteggio relativo allo stesso?</p> <p>R: Per come disposto al paragrafo 8 “<i>Criteri di selezione</i>” delle disposizioni attuative: “Per la produzione di olio di oliva, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olio di oliva biologico in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione <u>oppure</u> di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018)”.</p>
15	<p>D: Se un'azienda ha condotto in regime biologico tutti i propri terreni a foraggiere per autoconsumo del proprio allevamento da latte, quest'ultimo in convenzionale, oggi allo scadere del quinquennio d'impegno della misura 214, può sulle stesse particelle dichiarare il loro mantenimento in conduzione biologica (seminativi a foraggiere, prati-pascoli e pascoli) e introdurre anche la zootecnia biologica ai fini dell'ammissione agli aiuti relativi previsti dalla Misura 11?</p> <p>R: Sì, la domanda di partecipazione al nuovo bando può essere effettuata per le stesse particelle della Misura 214 e può introdurre anche la zootecnia biologica.</p>
16	<p>D: Un vecchio castagneto da frutto oggetto di taglio a raso nel 2015 al fine di essere rinnovato perché ammalorato, già condotto biologicamente in passato e per il quale sono stati percepiti gli aiuti specifici previsti oltre quindici anni fa per l'introduzione e poi per il mantenimento al metodo biologico, può essere dichiarato nella richiesta di aiuti per l'attuale misura 11 del 2019? È da intendersi nuova introduzione o mantenimento?</p> <p>R: Per quanto disposto al paragrafo 7 “<i>Importo del premio e degressività</i>” delle disposizioni attuative, la partecipazione al bando, nell’ambito della filiera castanicola, è consentita solo per il “<i>castagno da frutto</i>”. A tal proposito, si rinvia ai paragrafi 5 “<i>Beneficiari del sostegno, requisiti di ammissibilità e condizioni di esclusione</i>” e 6 “<i>Impegni</i>” delle disposizioni attuative, specificando che sia l’impegno relativo alla commercializzazione sia i requisiti di ammissibilità si intendono riferiti al “<i>castagno da frutto</i>”.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, il paragrafo 5 “<i>Beneficiari del sostegno, requisiti di ammissibilità e condizioni di esclusione</i>” delle disposizioni attuative, stabilisce, tra l’altro, il rispetto dei seguenti requisiti per l’accesso alla Misura da parte dei richiedenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ “<i>risultano iscritti nell’elenco degli operatori del settore biologico</i>”;➤ “<i>Non sono ammessi al sostegno i produttori che si sono già ritirati, in maniera volontaria e/o espulsi da un Organismo di Certificazione, dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (misura F del PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (Misura 214 del PSR 2007-2013)</i>”.